Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Sabato, 28 agosto** — **Numero 204**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE.

Per errore della copia trasmessaci, nel R. decreto-legge 9 maggio 1920, n. 1058, recante disposizioni in materia di tasse e soprattasse scolastiche universitarie, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n 186, all'articolo 1, è stata indicata la tabella *C*, invece della tabella *G*, della quale è menzione nel testo originale, e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1165 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 39 e 44 del R. decreto 20 aprile 1920, n. 451, relativo all'ordinamento provvisorio del R. esercito;

Visto il R. decreto 13 maggio 1920, n. 607, per la circoscrizione territoriale militare del Regno;

Visto l'art. 294 del Codice penale per l'esercito;

Considerata la necessità di particolari provvidenze riguardanti la giustizia militare in attuazione delle disposizioni dei due citati decreti relativi all'ordinamento provvisorio del R. esercito e alla circoscrizione territoriale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 15 giugno 1920 la circoscrizione territoriale dei tribunali militari esistenti in ciascun corpo d'armata del Regno è determinata dalla tabella indicante la circoscrizione territoriale militare per il servizio generale, annessa al R. decreto 13 maggio 1920, n. 607, ferma restando la sede attuale dei tribunali conservati.

Art. 2.

Dalla stessa data cessa la giurisdizione dei tribunali militari territoriali con sede in Alessandria, Ancona e Piacenza, quali tribunali per i rispettivi corpi di armata di Alessandria, Ancona e Genova, continuando a funzionare, nelle stesse sedi, quali sezioni rispettivamente dei tribunali militari territoriali dei corpi di armata di Torino, Bari e Firenze, non oltre il 31 dicembre 1920 ed esclusivamente per la definizione dei procedimenti penali in corso al 14 giugno 1920.

Art. 3.

Dal 15 giugno 1920 cessa la giurisdizione del tribunale militare territoriale con sede in Cagliari, quale tribunale di detta divisione militare continuando a funzionare, nella stessa sede, con l'attuale circoscrizione territoriale quale sezione del tribunale militare territoriale del corpo d'armata di Palermo.

Art. 4.

Fino a nuova disposizione sono conservati, nelle attuali sedi, i tribunali militari speciali permanenti, restando, a decorrere dal 15 giugno 1920, la relativa circoscrizione modificata in corrispondenza con le modificazioni apportate alla circoscrizione dei rispettivi tribunali militari territoriali, a termini del presente de-

creto, in relazione al R. decreto 13 maggio 1920, numero 607 e agli articoli 39 e 44 del R. decreto 20 aprile 1920, n. 451.

Art. 5

Nei casi, in cui per l'attuazione della nuova circoscrizione, si verifica spostamento nella circoscrizione territoriale di Enti militari minori da uno ad altro corpo d'armata, i tribunali militari territoriali e speciali, relativamente ai procedimenti in corso presso ciascuno di essi al 14 giugno 1920, conservano la loro competenza a conoscerne nei limiti della circoscrizione territoriale finora ad essi spettante.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

Esso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1166 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 8 aprile 1906, n. 109;

Visto l'art. 21 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il compenso mensile straordinario da accordarsi, ai termini dell'art. 3 della legge 8 aprile 1906, n. 109, ai funzionari addetti ai Gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato, non potrà in niun caso eccedere la metà dell'importo della indennità cui i funzionari avrebbero diritto, secondo il loro grado, se si recassero in missione, in virtù dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, tenuto conto degli stipendi di cui sono provvisti.

Art. 2.

Alle persone estranee alla pubblica Amministrazione chiamate a far parte del Gabinetto, la retribuzione non potrà eccedere le L. 25 giornaliere.

Art. 3.

Ai funzionari non appartenenti a ruoli organici delle Amministrazioni centrali dello Stato, chiamati dalla loro sede in provincia all'ufficio di Gabinetto di un ministro o di un sottosegretario di Stato, il compenso mensile di cui all'art. 1 potrà essere aumentato in misura tale che non ecceda in nessun caso un terzo del compenso stesso.

Art. 4.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, che andrà in vigore dal 1° luglio 1920.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA

Il numero 1168 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2487, concernente l'applicazione dei ruoli aperti al personale della magistratura;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 12 del R. decreto-legge 21 dicembre 1919, numero 2487, è modificato come appresso:

« Agli attuali magistrati che conseguirono la promozione a giudice o sostituto procuratore del Re in seguito a concorso per merito distinto a norma della legge 8 giugno 1890, n. 6878, l'anzianità pel collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi è aumentata di 6 anni.

« La detta anzianità viene aumentata di 4 anni per coloro che conseguirono la promozione per merito eccezionale, e di 3 per quelli che la conseguirono in seguito al concorso per merito stabilito dalla legge 14 luglio 1907, n. 511. L'aumento è di due anni per coloro che conseguirono la promozione in seguito a classifica di promovibile a scelta, o altra classifica equivalente.

« In eguali proporzioni è conceduto analogo van-

taggio ai magistrati promossi a consigliere di appello o grado parificato per merito eccezionale, o rispettivamente in seguito al concorso di merito stabilito dalla legge 14 luglio 1907, n. 511, o a classifica di promovibile a scelta o altra classifica equivalente. A coloro che sono stati già scrutinati per la promozione, ma non ancora sono stati promossi si applica la disposizione dell'art. 6.

« Ai magistrati che abbiano guadagnato posti in graduatoria per residenza in sedi disagiate ai sensi della detta legge, viene aumentata di un anno la stessa anzianità ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1167 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 settembre 1919, n. 1628 riguardante l'istituzione e l'ordinamento dell'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei Comuni;

Visto il successivo decreto 25 novembre 1919, numero 2589 che modificava parzialmente l'ordinamento di detto Istituto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Nostro decreto 25 novembre 1919, n. 2589, modificante l'ordinamento dell'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei Comuni è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Relazione a S. M. il Re *dei ministri del tesoro e delle finanze, in udienza del 15 luglio 1920, sul decreto relativo a modificazioni all'art. 1° del decreto-legge 22 ottobre 1915, n. 1155, e all'art. 7 del decreto-legge 7 giugno 1920, n. 738.*

SIRE!

La vigente legge bancaria fissa due specie di tasse per la circolazione dei biglietti di Banca: quella ordinaria, che è una tassa di bollo vera e propria e che colpisce, nella misura di centesimi 10 per cento, i biglietti emessi entro i limiti massimi stabiliti dalla legge stessa; e quella straordinaria che è di natura economica, piuttosto che fiscale, in quanto ha la funzione di agire quale freno sulle emissioni eccedenti cotesti limiti.

La tassa straordinaria è graduata in senso progressivo, in guisa che la sua forza moderatrice aumenta col crescere delle eccedenze. Il grado massimo di essa è ragguagliato all'intero saggio ufficiale dello sconto e dell'interesse sulle anticipazioni.

In altre parole la legge, per dare alla circolazione una maggiore elasticità, tollera le eccedenze; ma non oltre un certo punto, superato il quale, gli Istituti di emissione, pagando una tassa uguale all'utile che ne ricavano, non hanno più alcun interesse, in tempi normali, a fare nuove emissioni; le quali, anzi, li esporrebbero, senza alcun corrispettivo, a maggiori rischi.

Ora, le Banche di emissione, per attenuare le conseguenze della attuale grave crisi economica e finanziaria, sono state indotte a largheggiare nelle concessioni di credito a favore dei privati e del tesoro e, quindi, nell'emissione; per cui le eccedenze di circolazione hanno superato ogni limite, e la maggiore parte di esse, che si adegua a somma considerevole, soggiace alla tassa a pieno saggio.

Frattanto, in forza della facoltà data al Governo dalla legge 19 luglio 1914, n. 964, e successive, venne applicata alla tassa di circolazione, come a qualsiasi altra tassa, l'addizionale del 5 0[0 (Regio decreto 22 ottobre 1915, n. 1155); addizionale che al presente è stata raddoppiata coll'art. 7 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738.

Per la circolazione colpita a piena misura, le Banche pagano, pertanto, non già la tassa eguale all'intera ragione dello sconto, ma qualche cosa di più, e questo di più è rappresentato dalle addizionali in parola, che costituiscono per esse una perdita non indifferente, che assume tutti i caratteri di una penale.

Senonchè, ciò è in contrario allo spirito di legge, la quale avendo stabilito come grado massimo di tassazione l'aliquota uguale alla intera ragione ufficiale dello sconto, ha inteso, in sostanza, stabilire che gli Istituti non debbono ricavare nuovi lucri su una eccessiva dilatazione di circolazione, provocata dalle difficili e critiche condizioni del paese; ma neppure averne una perdita, pagando una tassa superiore al saggio di sconto e di interesse da essi percepito.

Allo stato delle cose, dunque, gli Istituti, per non subire questa perdita, dovrebbero restringere le operazioni, provocando una brusca contrazione del credito, che nelle attuali contingenze sarebbe apportatrice di gravi conseguenze.

Si appalesa quindi la necessità di abolire le addizionali, limitatamente, però, alla tassa la cui aliquota è ragguagliata all'intera ragione dello sconto.

Poichè le addizionali in parola furono istituite mediante decreti-

leggi, dei quali il più recente non è stato ancora convalidato dal Parlamento, si è ritenuto che il provvedimento proposto, stante la sua urgenza, possa rientrare in uno di quei pochi casi in cui il Governo si è riservato la facoltà di emanare decreti della specie.

Sottoponiamo perciò alla firma di Vostra Maestà il presente decreto, che sarà presentato alle Camere per essere convertito in legge.

Il numero 1169 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 21 della legge 28 aprile 1910, n. 204, (testo unico) sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca;

Veduto l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1912, n. 1346;

Veduto l'articolo 2 della legge 31 dicembre 1913, n. 1393;

Veduto l'articolo 1 del Regio decreto-legge 22 ottobre 1914, n. 1155;

Veduto l'articolo 7 del Regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 738;

Considerato che i citati due decreti-legge non sono stati ancora convertiti in legge;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo

Articolo unico

A modificazione dell'articolo 1° del R. decreto-legge 22 ottobre 1914, n. 1155, e dell'articolo 7 del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 738, le addizionali considerate in tali articoli non si applicano alla tassa straordinaria di circolazione sui biglietti di Banca ragguagliata all'intera ragione dello sconto a termini dell'articolo 21 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione 28 aprile 1910, n. 204, modificato dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1912, n. 1346, e dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 1913, n. 1393

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed avrà effetto, per la liquidazione da farsi a mente dell'articolo 23 del detto testo unico, a partire dal primo semestre dell'anno in corso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE

del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 27 agosto 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	150 58	Spagna	—
Londra	77 11	New Jork	21 44
Svizzera	353 82	Oro	305 73

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	69.80	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	74.09	—

MINISTERO DEL TESORO

AVVISO

Si notifica che nel giorno di giovedì 16 settembre 1920 e giorni successivi, alle ore 8, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1 in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà alle appresso indicate operazioni sulle obbligazioni della cessata Società delle ferrovie romane passate a carico dello Stato per effetto delle convenzioni 17 novembre 1873 (con relativo atto addizionale 21 novembre 1877 e 26 aprile 1879) approvato con la legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2ª, relativa al riscatto delle Strade ferrate romane e cioè:

1° alla 57ª estrazione a sorte delle obbligazioni per le Strade ferrate livornesi rimborsabili dal 2 gennaio 1921 nella quantità di: 246 di serie A — 84 di serie B — 827 di serie C — 1180 di serie D' — 1535 di serie D''.

2° alla 65ª, 63ª, 61ª estrazione a sorte delle obbligazioni per la Ferrovia Lucca-Pistoia rimborsabili dal 1° marzo 1921 nella quantità di: 162 emiss. 1856 — 79 emiss. 1858 — 188 emiss. 1860.

3° alla 56ª estrazione a sorte delle obbligazioni della Ferrovia centrale toscana ed Asciano-Grosseto rimborsabili dal 2 gennaio 1921 nella quantità di: 273 di serie A — 791 di serie B — 838 di serie C.

4° alla 45ª estrazione a sorte delle obbligazioni comuni delle Ferrovie romane rimborsabili dal 2 gennaio 1921 nella quantità di: 9627.

Compiuta l'estrazione saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate.

Roma, 26 agosto 1920.

Il direttore generale
CAPUTO.

Il direttore capo divisione
SENIGAGLIA.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.